FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

TRIBUNALE FEDERALE

proc. 05/2020 R.G. Proc. Fed.
proc. 05/2020 R.G. Coni
proc. 15/2020 R.G. Trib. Fed.

decisione n. 11 dell'8 giugno2020
depositata il 15 giugno 2020

Il Tribunale Federale, composto come segue.

Dott. Ilio Poppa presidente
Avv. Marco Baliva componente
Avv. Antonio Devoto componente relatore

con l'assistenza della Segretaria Federale Raffaella Felici nell'udienza da remoto del giorno 8 giugno 2020 ha emesso la seguente decisione nel procedimento di cui sopra, nei confronti dello

INCOLPATO

ESPOSITO Carlo, nato a Napoli il 9 luglio 1975, tessera n. RR206286
per la violazione degli artt. 1, 6, comma 1, 8 dello Statuto Federale, nonché degli art.1, commi 1, 3, lett. b), 13, art. 2, commi 1, 3 del Regolamento di Giustizia, per la violazione degli art. 1, 6, comma 1, dello Statuto Federale, nonché degli art.1, commi 1, 2, 13, art. 2, commi 1, 3. Art 9, comma 3 lett g) del Regolamento di Giustizia, perche con vari post su FACEBOOK e MESSENGER offendeva l'onore e la reputazione di AZZALIN Giuseppe, nato ad Alessandria il 27/09/1972:
accusandolo di condurre da mesi una **campagna di disinformazione** nel campo del podismo in merito a farmaci dopanti;
citandolo in un post pubblico dal seguente tenore:<<Lo dedico a tutti coloro che mi dicono che non corro perchè non racconto le mie gare. Che ho una vita di merda perchè non la esibisco. Che non ho un cazzo da fare, perchè trascorro su FACEBOOK, per far sentire la mia voce, lo stesso tempo che loro impiegano a litigare, commentare a cazzo, spiare. ***Tipo: […] AZZALIN Giuseppe […] Mi spiace guagliù … ma io so io! E voi non siete un cazzo. Fatene qualcosa delle vostre vite***>>;
rispondendo così alla richiesta di spiegazione di questo comportamento rivoltagli via MESSENGER dall'AZZALIN: <<***Problema tuo. Prossima volta non rompermi i cojoni. E ringrazia che ho avuto da dedicarmi a faccende importanti. Appena ho tempo ti faccio nuovo il buco del culo. Tu non sostieni il doping, ma scassi il cazzo a chi lo combatte. Sei una vergogna***>>;
definendolo, in un post pubblico su FACEBOOK, "***lecca coniglie***";
affermando pubblicamente, sempre su FACEBOOK, di avere segnalato alla NADO Italia il sig. **AZZALIN Giuseppe** <<***nell'ambito di quella che considero una vasta e articolata campagna di disinformazione in materia di farmaci contrassegnati come dopanti in lista WADA***>> sostenendo che lo stesso AZZALIN <<si distingue per ***affermazioni fuorvianti e disinformanti***, ripetute nell'arco di mesi a mezzo social. E' parere di chi scrive che la cosa sia ***assolutamente intenzionale***>>;
Con l'aggravante di avere commesso il fatto attraverso strumenti di alta diffusione **a mezzo FACEBOOK e MESSENGER e dunque in luogo imprecisato, dal luglio 2019 al 7 gennaio 2020**.

FATTO E DIRITTO

Con esposto redatto dall'Avv. Viola Parodi, difensore del Sig. **AZZALIN Giuseppe** nato ad Alessandria il 27 settembre 1972 ed inviato alla Procura Federale FIDAL, il medesimo segnalava di aver ricevuto pesanti offese da parte del tesserato, odierno incolpato, Sig. **Carlo ESPOSITO**, sia su FACEBOOK che su MESSENGER, puntualmente riportate nella documentazione allegata al fascicolo della Procura Federale, virgolettate nell'esposto inoltrato dall'**AZZALIN** e confortate dagli *screenshot* anch'essi allegati; l'**ESPOSITO** viepiù affermava di aver segnalato il nominativo dello stesso **AZZALIN** alla NADO (Organizzazione Nazionale Antidoping) come persona che *"...si distingue per affermazioni fuorvianti e disinformanti, ripetute nell'arco di mesi, a mezzo social. È parere di chi scrive che la cosa sia assolutamente intenzionale"*. L'incolpato **ESPOSITO Carlo**, che naturalmente ha avuto ogni possibilità di difendersi nel presente giudizio personalmente o a mezzo di difesa tecnica, non ha fornito alcuna prova in ordine alla veridicità di quanto affermato nei confronti del tesserato parte lesa **AZZALIN**.
La Procura Federale procedeva a deferire **ESPOSITO Carlo** per violazione dello Statuto Federale e del Regolamento di Giustizia del CONI.
Fissata e ritualmente comunicata l'udienza disciplinare in data 8 giugno 2020, la stessa veniva effettuata con rito camerale stante la situazione generale determinata dall'emergenza CORONAVIRUS – COVID 19.
L'incolpato non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.
La Procura Federale chiedeva la sanzione della squalifica pari a mesi tre.
Il Tribunale Federale si riservava il deposito della sentenza.
Nel merito codesto organo giudicante per quanto concerne espressioni, frasi, concetti e quant'altro espresso su FACEBOOK e su qualunque altro *social network* rivolte da uno o più tesserati nei confronti di altro tesserato, ritiene che, avuto riguardo al tenore di tali affermazioni, al contenuto, al contesto in cui sono state utilizzate, allo strumento di diffusione e alle finalità perseguite (indipendentemente da un intento doloso del loro autore), le stesse, tenuto conto del sentimento medio percepito dalla collettività, debbano sfociare, come nel caso di specie, in una vera e propria denigrazione; né può sostenersi che si versi nell'esercizio del diritto di critica che, per potersi definire "legittimo", non può scadere in espressioni e commenti maldicenti, il cui contenuto ecceda i confini di una leale valutazione, tali cioè che l'ordinamento civile, prima ancora che quello sportivo, avverta come offensivi e indecorosi per il soggetto o l'istituzione cui sono indirizzati.
La prova dell'illecito commesso è documentale, non contestata e, pertanto, pienamente utilizzabile nel giudizio *de quo* ai fini del decidere.
In tema si evidenzia che **l'art.1 del Regolamento di Giustizia** stabilisce che : *"Tutti gli affiliati, associati e tesserati FIDAL come descritti nel vigente Statuto sono tenuti al rispetto ed all'osservanza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, delle norme statutarie e regolamentari federali, nel rispetto dei* ***principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina*** *che costituiscono i principi fondamentali dello sport.*
L'**art 2. del Regolamento di Giustizia** stabilisce, inoltre, che: ***"****Tutti i tesserati federali sono tenuti all'osservanza del Codice della Giustizia Sportiva, delle norme statutarie e dei Regolamenti federali nel rispetto dei* ***principi di probità, lealtà, correttezza sportiva e disciplina****. I tesserati federali rispondono in tutti i casi di illecito sportivo, scorretto comportamento morale e civile sia a titolo di dolo che di colpa.*
Difatti, deve ritenersi che tutti i tesserati debbano conoscere le norme Federali e che certamente, attesa tale conoscenza presunta *iuris et de iure*, debbano valutare il disvalore del loro comportamento alla stregua di qualsiasi norma sportiva vigente. **L'art. 1, co. 2 del Reg. di Giustizia FIDAL** in proposito stabilisce che**:** *" L'ignoranza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, dello Statuto e dei Regolamenti Federali non può essere*

invocata a nessun effetto".

Va sempre rammentata la necessità di procedere ad una quantificazione e applicazione proporzionale e rigorosa delle sanzioni, secondo il disposto dell'**art. 7 del Regolamento di Giustizia** il quale prevede che: *"l'Organo di Giustizia, nel determinare in concreto la sanzione, deve tenere conto della gravità della violazione, desumendola da ogni elemento di valutazione acquisito agli atti del procedimento ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico. Tiene altresì conto dei motivi che hanno condotto alla violazione, della condotta tenuta dal deferito nel passato, nonché di quella antecedente e susseguente la violazione"*.

Il Tribunale Federale, all'esito del dibattimento, esaminati gli atti ed i documenti depositati dalla Procura Federale ritiene congruo applicare ad **ESPOSITO Carlo** la sanzione della **squalifica** pari a mesi 2 e giorni 15, con l'aggravante di avere commesso il fatto attraverso strumenti di alta diffusione (*FACEBOOK* e *MESSENGER*) che determina un aumento della sanzione per ulteriori giorni 15 (totale sanzione inflitta mesi 3).

P.Q.M.

il Tribunale Federale:

condanna **ESPOSITO Carlo** alla **squalifica** di mesi 3 (pena base mesi 2 e giorni 15, aumentata di ulteriori giorni 15 per la contestata aggravante).

Così deciso in Roma, 8 giugno 2020

Il Relatore ***Avv. Antonio Devoto*** Il Presidente ***Dott. Ilio Poppa***